# *Trattandosi di atto tra Pubbliche Amministrazioni la convenzione deve essere prodotta in formato digitale pdf/A e sottoscritta con firma digitale dei rappresentanti legali degli Enti, pena la nullità dell’atto, trasmessa con PEC*

# *(rimuovere la presente nota prima della sottoscrizione)*

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA**

**PROMOZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI**

**E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)**

TRA

**LICEO / ISTITUTO** ………………………… con sede in ........................... via ..........................., codice fiscale ..........................., d’ora in poi denominato “Istituzione scolastica” o “soggetto promotore”, rappresentato dal Prof. ..........................., nato a ...........................il ..........................., codice fiscale ...........................;

E

**UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA** (soggetto ospitante) - con sede legale in Parma, via Università 12, codice fiscale/Partita IVA 00308780345, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Paolo MARTELLI, nato a Parma il 25/04/1960, codice fiscale MRTPLA60D25G337I o da suo delegato alla firma,

**Premesso che**

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi da 784 a 787) relativa al “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (Legge di Bilancio 2019), gli attuali percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono ridenominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e sono attuati per una durata complessiva:

* non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
* non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
* non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1.**

Su proposta del **LICEO / ISTITUTO** [**denominazione**] (di seguito indicato anche come “Istituzione scolastica” o “soggetto promotore”), l’**UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA** (di seguito indicata anche come “soggetto ospitante”) si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso alcune delle sue strutture (di seguito indicate anche come “strutture ospitanti”) alcuni studenti di tale Istituzione neipercorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

I singoli percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (“progetti formativi”) saranno concordati successivamente di volta in volta tra l’Istituzione scolastica e le singole strutture ospitanti dell’Università (Dipartimenti, Centri, Unità operative o altre strutture dell’Ateneo), nell’ambito delle disposizioni dalla presente convenzione.

**Art. 2.**

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività dei PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, da concordare tra Istituzione scolastica e Struttura ospitante, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituzione scolastica.

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

**1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza dei PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso del PCTO, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture che hanno ospitato le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

**2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:**

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornisce all’Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

**3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:**

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del PCTO scuola lavoro ogni allievo beneficiario del percorso è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L’Istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore dandone comunicazione tempestiva alla struttura ospitante.

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste nel percorso formativo in base alla presente convenzione, la struttura ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore (Istituzione scolastica) si fa carico dei seguenti obblighi:

• Fornire agli studenti la formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli art. 37 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

• Nei casi in cui si renda necessario, il soggetto promotore invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni alle attività cui lo studente in PCTO è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica come disposto dall’art. 41, comma 2, lett. a) del D.lgs. 81/08. La visita medica preventiva di cui sopra è parte della sorveglianza sanitaria ed in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/08, è effettuata dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro del soggetto promotore.

• Con riferimento al documento “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (2013,INAIL e MIUR) si considera che “*anche nelle situazioni in cui gli allievi vengono equiparati a lavoratori, considerate le modalità operative e la loro limitata permanenza nei laboratori, difficilmente emergano dalla valutazione dei rischi estremi per introdurre la sorveglianza sanitaria nei loro confronti*” e che “*difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per la salute, tali da prevedere la sorveglianza sanitaria, essendo in questi casi prevalente il rischio infortunistico*”.

• In caso di indirizzi di studio che possano comportare esposizione a fattori di rischio nei confronti dei quali è possibile sviluppare ipersensibilità, il soggetto promotore, in coerenza con quanto indicato da INAIL e MIUR, può, avvalendosi del proprio Medico Competente, attivare un sistema di sorveglianza di tipo anamnestico, basato sulle informazioni che gli stessi studenti possono riportare circa il proprio stato di salute.

• Il soggetto promotore trasmette al soggetto ospitante, precedentemente all’avvio delle attività formative, ogni utile informazione affinché questi possa accertare l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati (in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa per la Scuola – Attività di PCTO adottata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

**Art. 6**

1. Ogni struttura ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un proprio incaricato (tutor esterno), l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) fornire agli studenti beneficiari del percorso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, promuovendo il coordinamento fra le attività e sovrintendendo alle stesse;

d) informare gli studenti beneficiari del percorso, preventivamente all’inizio dell’attività in PCTO, circa i rischi cui potrebbero essere esposti e circa le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività specifiche;

e) garantire le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente mettendo a disposizione di ogni studente beneficiario del percorso i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ad eccezione di quelli personali e di lunga durata eventualmente necessari (ad esempio scarpe antinfortunistiche);

f) fornire agli studenti beneficiari del percorso un adeguato addestramento qualora l’attività preveda l’utilizzo di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, relativamente al loro corretto utilizzo;

g) predisporre e programmare attività formative che comportino il minor profilo di rischio possibile compatibilmente con il proficuo svolgimento delle attività formative;

h) far accedere gli studenti beneficiari del percorso solo alle attività per le quali essi abbiano adeguata formazione, informazione e addestramento, tenuto conto delle loro capacità, anche in relazione alla inesperienza in merito alle attività da svolgersi;

i) consentire al tutor del soggetto promotore (tutor interno) di contattare lo studente beneficiario/ gli studenti beneficiari del percorso e il tutor della struttura stessa (tutor esterno) per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

l) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente beneficiario / agli studenti beneficiari del percorso;

m) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

La gestione degli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro avviene in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 delle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 785 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Soggetto Promotore eroga pertanto preventiva formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall’accordo previsto al comma 2 dell’articolo 37 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica, erogata dal tutor esterno individuato dall’Università di Parma, al momento del primo accesso degli studenti nelle strutture ospitanti.

Nell’organizzazione dei percorsi, il Soggetto Promotore ed il tutor esterno individuato dall’Università di Parma definiscono esperienze che non espongono gli studenti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.

L’Università di Parma per tramite del tutor esterno e delle strutture ospitanti provvede all’adozione delle misure eventualmente necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività, ivi compresa la dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, l’Università di Parma si impegna a dare tempestiva comunicazione al Soggetto Promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 8**

1. La presente convenzione ha durata triennale con la possibilità di rinnovo espresso, tramite scambio di corrispondenza. È fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta con almeno un mese di preavviso, concludendo in ogni caso le attività in itinere.

2. È riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Art. 9**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal soggetto ospitante ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

 Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

Luogo e Data

…………………………………………………………

[denominazione Istituzione scolastica] Università degli Studi di Parma

Legale rappresentante Legale rappresentante

……………………………………………………… ………………………………………………………

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*